

Il nuovo Codice dei Contratti la scelta del Governo

- Recepimento delle Direttive Europee 23, 24 e 25 del 2014 tramite una riforma ed un riordino della normativa esistente (D.lgs. 163/2006)
- Emanazione di un nuovo Decreto Legislativo



Questa scelta non ha dato luogo ad un “corpus iuris” organizzato qualificabile come un vero e proprio testo unico

E ciò in quanto

- La snellimento è solo apparente



Nonostante la soppressione del Regolamento il numero degli artt. non è sostanzialmente mutato (217 vs. 257)



Fallimento nella semplificazione

- Si è aperta una prospettiva preoccupante con l'intervento dell'ANAC



con il compito di emettere una “normativa” secondaria, che avrà la caratteristica del “soft law” (quindi senza efficacia diretta ma solo mediata), prodromica di difficoltà interpretative / applicative.

Il ruolo del RUP nel nuovo Codice dei contratti

Le novità introdotte dal D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50

Chi è il RUP?

- Il RUP è il “responsabile unico del procedimento” figura chiave nella gestione dell’appalto commissionato da una P.A. (Stazione Appaltante)
- Il RUP è colui che **supervisiona e gestisce**, controllandone l’effettiva e regolare esecuzione, tutte le fasi dell’appalto dalla **progettazione** alla realizzazione effettiva sino alla rendicontazione delle attività svolte dall’impresa aggiudicatrice

La nomina del RUP

- L'obbligo di nominare il RUP ed i suoi compiti sono sanciti dall'art. 31 del nuovo Codice dei Contratti.
- E' una figura chiave tanto che la sua nomina avviene "nel **primo atto** relativo ad ogni singolo intervento" ossia ancor prima dell'indizione della gara di appalto.
- Il RUP viene scelto tra i dipendenti di ruolo della SA sulla base dei specifici **requisiti professionali** richiesti dalla natura dell'appalto e viene nominato tramite atto dirigenziale.

Quali sono le novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti per questa figura?

- Viene sancita espressamente l'obbligatorietà dell'ufficio: il RUP nominato non può rifiutare l'incarico se non per mancanza di idonei requisiti.

Il nuovo RUP si occupa in via diretta della **programmazione** degli appalti

- Formula proposte e fornisce informazioni ai fini della predisposizione del **programma triennale** dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti;
- Del programma di beni e servizi;
- Dell'avviso di **pre-informazione**.

Esercita un forte potere di controllo sull'esecuzione dell'appalto

- Cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo;
- Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure
- Segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- Effettua la verifica di cui all'art. 26 del Nuovo Codice (conformità degli elaborati e conformità alla normativa vigente) per gli appalti inferiori al 1 MLN di Euro.

- Diffida l'affidatario o il subappaltatore inadempienti di provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute al suo personale;
- In riferimento al contratto di avvalimento, accerta che le prestazioni siano svolte direttamente da risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria;
- Assume la direzione dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, fornitura avvalendosi , **proponendone l'individuazione**, del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di sicurezza ovvero dell'organismo di collaudo;

- Svolge accessi diretti e verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza alle disposizioni dell'appalto ma anche alle disposizioni dettate a salvaguardia della tutele ambientali, paesaggistiche, architettoniche, archeologiche e della salute umana;
- Fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento;
- Sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

Alcune tematiche di maggior rilievo

I poteri riconosciuti al RUP
dall'art. 106 del Nuovo Codice

L'art. 106 individua tutti i casi e le condizioni in cui, **su autorizzazione del RUP** (con le modalità previste dall'ordinamento della SA), possono essere apportate varianti e modifiche ai contratti di appalto in essere **senza** una nuova procedura di affidamento, ossia senza una nuova gara!

In tale contesto il RUP può:

- Autorizzare varianti onerose in corso d'opera;
- Autorizzare lavori, servizi e fornitura supplementari;
- Autorizzare il subentro di un nuovo soggetto a quello inizialmente aggiudicatario dell'appalto.

- Al RUP è dunque riconosciuto, ovviamente sotto la sua responsabilità, un forte potere di incidere su ogni aspetto sostanziale dell'appalto.
- Sul RUP grava, tuttavia, l'obbligo di dare immediata comunicazione di alcune delle modificazioni al contratto all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

I fenomeni di aggregazione riconosciuti nell'ambito del D.lgs. 50/2016

- Possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli **operatori economici**, la cui definizione viene resa dall'art. 3 e dall'art. 45 del Nuovo Codice

Sono da considerarsi “operatori economici”

- Gli Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro

- I raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- I consorzi ordinari di concorrenti;
- Le aggregazioni tra le imprese aderenti al **contratto di rete**;
- I Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie).

Due particolarità

- Le Stazioni appaltanti possono **imporre** ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
- Le SA possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione dell'appalto **diverse** da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché vi siano proporzionate e giustificate ragioni oggettive.